IHS 12

CAPLI DI DANNI DATI fatti per i mag.ci sig.ri Consoli dell'antiqua
Terra di Bevagna cioè Piermatteo di Lucciolo, Meneco
di Reale et Milano dalla Torre cō p(rese)ntia, consenso et
autorità dell'egregij huōi m. Cristofolto Fior
di pong, m. Fabio Marravio, Giō. paulo di Tra-
balza et Giustino Ciancaglioni eletti
et deputati sopra l'infrascritti
capli dal grāl consiglio sotto
il dì 4 di settembre del
Anno
M.D.LXI

Grano biadi et legumi — Et prima ordinorno che Bestie grosse ne grani, biadi,
migli, et legumi, dalla semēte, per tutto il mese di Mar-
zo, caschi in pena di soldi tre, et da quell' indietro
di soldi quidici per ciascuna Bestia, et ciascuna vol-
ta, et tanto si paghi per inventione quāto per inquisi-
tione et sia tenuto il dāno date oltre alla pena all'emēda-
Placet. de
Metter barconi et gregne — Item s'alcuna persona darà danno cō Bestie grosse à metter
Barconi, ò gregne di grani, biadi d'ogni sorte et mi-

37 46

et migli caschi i pena di soldi quindeci, per ciascuna
uolta et ciascuna Bestia. Placet.

Personalm.te metendo biadi o grani

iij Item s'alcuna persona personalmēte darà danno metēdo
ò asportando grani, biadi, ò migli caschi i pena
d'un fiorino per sino à dua gregne, et da dua gre-
gne in su di scudi quattro per qualūque uolta
et per ciascuna persona oltre alla pena di statuti
et della raggion cōmune et debba refare il dāno
Placet.

Personalm.te metendo o carpendo herba in grani et biadi

iiij Item chi personalmēte darà dāno metendo ò carpendo herba
in detti grani, biadi, ò migli, cioè dentro ne campi caschi
i pena di soldi quindeci, et nelle prode di campi di
soldi otto per ciascuna persona, et ciascuna uolta, nō
facendo però altro dāno, mà trauersando enorma-
mente detti grani, ch'allhora sia punito i pena secōdo
che sarà stimato esser fatto dāno al padrone del
grano cioè tanto, quanto sia l'emenda, oltre la pe-
na predetta, et i dett' herba portando sino à dieci
ò dodeci spighe di grano et nō più solo sia punito
per herba. Placet.

v Personalm.te ai legumi. Iq chi darà dãno in legumi personalm.te caschi i pena di soldi quindeci per uolta, et sia tenuto all'emenda del dãno Placet.

vi Toglendo gregne. Iq s'alcuna persona togließe ò leuaße gregne del campo ò di meta, ò di Barcone di grani, biadi, ò migli caschi i pena d'un fiorino per gregna, et l'emenda si duplichi al padrone, et tal cosa s'intenda quando le gregne sono colte i quel d'altri. Placet.

vij Facendo paglia p. treccia. Iq s'alcuno fuße trouato à far paglia per treccia cada i pena di soldi quaranta per ciascuno et ciascuna uolta oltre all'emenda nõ facendo però altro dãno Placet.

viij Bestia grossa s'intenda d'uno anno. Iq la Bestia großa s'intenda d'un'anno, et da sei mesi fino all'anno sia tenuto à meza pena eccetto il porco quale di dua mesi s'intenda eßer Bestia großa. Placet.

ix Tre bestie minute p. una grossa. Iq Tre Bestie minute s'itendano per una großa Placet.

x Con b. alli arbori domestici fruttiferi et arbõscelli d'olmo. Iq s'alcuna Bestia großa darà dãno all'arbori domestici fruttiferi rodendo rompendo, scapezzando ò scorz

caschi i pena di soldi sessanta per ciascuna Bestia et ciascuna uolta, et se alcuna Bestia scapeccierà, ò rouderà arborscelli d'olmo ò altra sorte d'arborscelli bassi almeno di tre piedi (nò però fruttiferi dett'arborselli) caschi i pena di soldi trenta per Bestia et da tre piedi di pertica i sù i pena dupplicata, et l'olmo et altri arborselli detti ~~nò~~ s'intendano così se la cima d'essi sarà scapecciata massime nò remanendoci cima ò guida delli dett'arbori, et se dette Bestie daranno dãno come di sopra all'arbori nò fruttiferi posti et piantati caschi i pena di soldi sessanta cõ l'emẽda del medemo. Placet.

xi
personalm.te mozzan. sca-
pezzando rompendo c
capezzando arbori do
mestici

19 S'alcuna persona personalmẽte mozzasse, cauasse, rõpesse, scapezzasse, deuastasse arboro domestico, ouero tagliasse la cima d'esso di ualore di soldi cinque caschi in pena di soldi sessanta et di stima di cĩque soldi sino à una caschi in pena d'un fiorino, et di stima di soldi uẽti i sù di scudi dieci per persona et per ciascuna uolta cõ l'emenda da rifarsi al padrone del medesino, oltre alla pena imposta dalla raggion cõmune, et s'alcuna persona

remondasse arboro domestico nel tempo da far l'herba per Bestie, se porterà detta remondatura caschi i pena di soldi sessanta, oltre all'emenda, se la farà mangiare in detto luogo dalle Bestie caschi i pena di soldi trẽta et s'in altro tempo si remonderà caschi i pena di soldi sessanta per ciascuna persona, et ciascuna uolta oltre all'emẽda come di s. Placet.

XI Itẽ che nessuna persona possi cauare olmi ne altri arbori sal-uatici nella possessiõn d'altri sotto pena di sessanta soldi per ciascuno, et ciascuna uolta cõ l'emenda del medemo da refarsi al padrone. Placet.

Personalm.te cauando olmi.

XII Itẽ s'alcuna persona manualmẽte molasse, rompesse, degua-stasse alcuna pergola di cinque anni in su caschi i pena di dieci fiorini per pergula, et per qualunque uolta, et da cinque anni in giù sino à tre, caschi i pena di dua scudi per pergula, et da tre añi in giù i pena d'uno scudo per pergula, et sia tenuta all'emẽda del medemo oltre alla pena della ragiõn cõmune. Placet.

Personalm.te mozando e rompendo pergo-le.

XIII Itẽ s'alcuna persona darà dãno nella stoppia signata

con bestie nella stop-pia signata

3v

schi i pena di soldi quattro per Bestie et qualùque uolta cò l'emenda secondo la stima sarà fatta, dechiarando non si possi signare più di tre modioli di terra et sopra detti tre modioli signar trouandosi bestia à dar danno non sia tenuta à pena. Placet.

Al Iq s'alcuna Bestia grossa darà dàno nel prato caschi i pena di sei soldi per Bestia, et per ciascuna uolta, et chi personalmente meterà l'erba i detti prati caschi i pena di soldi quaranta per ciascuna uolta impero non esceda un fascio d'herba, et dà un fascio in sù isino à una soma caschi i pena del doppio et da quello i sù raddoppi secondo la quatità delle some. Placet.

...ri prati con b. et personalmente.

Al Iq chi cauasse propagine i qualùque luogo atte à piantare caschi i pena d'un fiorino per propagina per ciascuna persona, a ciascuna uolta cò l'emenda del doppio, et rodendosi dà Bestie dette propagini caschi i pena di dieci soldi per

...ando propagine con b. d. d.

Bestia, et per propagina cō l'emenda del doppio, ma se si darà dãno come di sopra à pergule accōpagnate ò uero colcate à olmi ò uero ad altri arboli caschi ī pena di soldi trenta per caso colcato cō l'emenda del doppio. Placet.

A vj. Item chi personalmēte darà dãno nelle canepe ò canaponi trauersando ò guastando caschi ī pena di soldi dieci et con bestie grosse caschi ī pena di soldi sette per Bestia, et per ciascuna uolta imperò s'il pastore trauersasse canepa ò canaponi per scacciar la Bestia nō sia tenuto à pena per la sua persona, purche detta causa si pruoui cō il giuramēto d'un testimonio et giuramēto di detto pastore. Placet.

Personalmenti in con. 6. in la Canevina et Canavoni:

A vij. Item chi togliesse canepa macerata, et nō macerata cada ī pena di ~~quindici~~ soldi per Brãcata et per ciascuna & ciascuna uolta cō l'emēda duplicata oltre alla pena ordinaria. Placet ō nouat.

Personalm.te toglendo canevu macerata et nō macerata:

4v

Con Bestie ~~[illegible]~~ nelle vigne xix

Item s'alcuna persona darà dañno nelle vigne cō Bestie grosse quando son piene caschi i pena di soldi trenta per bestia, et ciascuna volta et s'intendano piene da calende d'Aprile sino che sarāno vendēmiate, et se si darà dāno cō dette Bestie doppò che sarāno vendēmiate caschi i pena di soldi quindeci per ciascuna Bestia a ciascuna volta. Placet.

Con cani nella vigna

Item s'un cane darà danno nella vigna piena da calende d'Agosto sino che sarāno vendēmiate, il padrone d'esso cane cada i pena di soldi dudeci per volta et s'intenda hauer dato dāno se c'interrà. Placet.

xxi. ... l horto.

Item s'alcuna persona darà dāno con Bestie grosse all'horto di poponi, cauli, et foglie cada i pena di soldi quindeci per Bestia et per ciascuna volta et personalmēte di soldi trēta sei. Placet.

xxii ... nel horto.

Item s'alcuna persona darà dāno nel horto appaltato

di spine ouero circondato d'alcuno apparamẽto cada
ĩ pena di dua fiorini et sia tenuto all' emenda del dãno
Placet.

xxiij
con polli, in uigne horti et biade

Itẽ s'alcuna persona darà dãno cõ polli in uigne horti, ò
biade cada ĩ pena per ciascun pollo, et ciascuna uolta
di soldi tre, et stiasi al giuramẽto del padrone ò uero
lauoratore Placet.

xxiiij
personalmente to gliendo legna frasche

Itẽ chi personalmẽte cogliesse legna, frasche accatastate
et ligate caschi in pena d'uno scudo per ciascuna
uolta, et ciascuna persona cõ l'emenda, et chi racco=
glierà frasche nelle possessioni d'altri cada ĩ pena
di dieci soldi per fascio cõ l'emẽda Placet

xxv
personalmente raccogliendo mele pere et altri frutti

Itẽ s'alcuna persona personalmẽte darà dãno raccogliẽdo
dà piede, mela, pera, noci persichi, fichi, cerase, uisciole,
amandorle, et ogn'altra sorte di frutti; cada ĩ pena
di soldi trenta, et salendo ò cogliẽdo ò battẽdo da
alto cada ĩ pena di soldi sessanta per ciascuna per

sona à ciascuna uolta.

xxvi
D. d. alle m. la perã e noci.

Item s'alcuna persona darà dãno cõ Bestie grosse alle mela pera, et noci da piè dal principio del mese d'Ag.to sino che saranno colte cada i pena di diece soldi, mà doppo che saranno battute à raccolti detti frutti raccogliẽdo da piè et le Bestie mangiãdo nõ siano tenute à pena sendo però uoluta del padrone Placet.

al Pagliaro
xxvij

Item s'alcuno darà danno al pagliaro cada i pena di soldi sette per Bestia, et personalmẽte d'un fiorino Placet.

xxviij
Striscinando pergole

Item s'alcuno personalmẽte darà dãno striscinando le pergole piene cada i pena di soldi ottãta, et si tagliarano uote di soldi quarãta, et ne sun arboro tanto silvestre quãto domestico alcuno possi striciare sotto pena di tre soldi per ciascuna uolta. Placet.

Fanneli
xxix

Item s'alcuna persona darà dãno manualmẽte in cãneti

facendo canafoglia cada i pena di sette soldi et tagliādo
canne ò rompendole cada i pena di soldi quīdeci, et cō
le Bestie i detta pena di quīdeci soldi cō l'emēda del
dāno . Placet .

XXX It chi darà danno cō Bestie grosse rodendo nelle per-
Rodendo pergole. gole piene caschi i pena di soldi quindeci magiādo
però l'uua, ò tirando capo cō l'uua, ouero il capo
maestro . Placet .

XXXI It s'alcuna persona darà danno con dette Bestie
Con bestie in oliueti. nell'oliueti piene caschi i pena di soldi sette per
Bestia, si roderà di soldi quindeci con Bestie mi-
nute di soldi quattro per Bestia, et s'intēdano
piene da calende di maggio per insino che sa-
rāno colte l'oliue, et quando nō sarāno piene
le Bestie grosse caschino i pena di soldi dua
per Bestie et le minute i danari sei per Bestia
dechiarando che per tutt'il mese di settēbre li Buo-
ui et le pecora nō roderāno ò in alcun modo nō darāno
dāno cioè Buoni da arare nō siano tenuti à pena

6v

et s'apparirà i detti luoghi il dano esser dato
dett' animali si presumarano detto dano haver dato
nò provando però il padrone ò guardiano di detti
animali per altro animale esser stato dato dano
Placet.

sparare spargine — XXXII Item s'alcuna persona levasse, togliesse, ò sparasse prop
pagine ò altri arbori apparati caschi i pena di
soldi quaranta, et chi sparasse campi appalati di
soldi sette per volta et per persona. Placet.

Batter giande — XXXIII Item chi personalmente darà danno battendo le giande
caschi i pena di soldi quideci, et raccogliendole
da piede di soldi dieci per persona et per ciascuna
volta et cò bestie grosse di soldi sette per bestia
Placet.

In rapi radici agli porri cipicchie — XXXIIII Item chi personalmente darà dano à rapi, radici, cepol
le, agli porri, cipicchie, che saranno i horti ò in
possessioni di campagna nò appalati caschi i
pena di soldi ...i per persona et ciascuna volta

et con Bestie grosse di soldi dieci per Bestia Placet.

XXXI — personal mente ali uue

Item chi personalmente darà dàno nell'uue d'altri cioè dà un grasppo per insino à tre caschi ì pena di sessanta soldi per persona, et per ciascuna uolta oltre all'emenda del dàno. Placet.

XXXII — Non si possa portare piu di tre grasppi d'uua

Item che nessuna persona possi portare piu di tre Grasppi d'uua, et d'Agresta delle suoe proprie possessioni, et se più ne porterà caschi ì pena di soldi otto per Grasppo et sia tenuto il portator Giurare à requisitione dell'offitiale se sono suoe ò d'altri. Placet.

XXXIII — Con bestii grossi ali fossi

Item s'alcuna persona darà dàno cò Bestie grosse alle fosse doue fusse seminato grano ò biadi dà calende d'aprile sinchè sarà mietuto, caschi ì pena di soldi dieci per uolta et per Bestia, et nò facendo dàno nò sia tenuto à pena. Placet.

xxxviij
taglindo legna in selue ò in altri luoghi

Item s'alcuna persona manualmente darà danno tagliando et mozzando legna in selue, ò in altri luoghi domestici a ciascuna si sarà di ualore la cosa tagliata ò mozzata di soldi cinque cada in pena di soldi sessanta per ciascuna uolta a persona, et da cinque soldi sino à dieci di giulij otto, et da dieci sino a cinquanta di scudi sei con l'emenda da rifarsi al padrone del doppio, oltre alle pena della ragion comune. Placet

xxxix
Cogliendo oliue

Item s'alcuna persona darà danno cogliendo l'oliue d'altri cada in pena di soldi cento per uolta con l'emenda della stima. Placet.

xxxx
frutti trouati in in casa, nò hauendo uigne o altri possessioni

Item che se quelli che non hanno uigne, pergole ò possessioni che ci siano pergole ò frutti saranno trouati di fuora ò dentro in casa hauere alcuna sorte di frutti di uigne, pergole ò altri arbori et hora in somma sospetti siano obligati far fede per un

Testimonio almeno degno di fede doue habbino haua
tali frutti et non facendo tal fede, ouero trouā-
dosi hauerli colti indebitamēte i alcun luogo in-
corra i pena di L. diece per ciascuna persona
a ciascuna uolta. Placet.

XLI Item oue nō fussero pene espresse i qualche caplō si
Pene nō essendo espressi si proceda simili et simili.
proceda di simile a simile, et un caplō nō possi
derogare all'altro, et sempre s'intenda cō l'emē-
da del danno, et il podesta debba eleggere
sempre la piu graue pena a essempio dell'altri
Placet.

XLII Item che di notte tutte le souradette pene s'intēdano
di notte le pene si duplicano
doppliecate. Placet.

XLIII Item che Tutte le Bestie Grosse di notte debbano
le Bestie grosse debbano portar il cāpanello
portare il cāpanello, altrimēte caschino i pena
di bolognini quattro per ciascuna Bestia, et
il campanello debba hauere il martello ò batto

glio ne debba essere atturato, et Trovandosi attu-
rato caseshino nella medema pena, et che se più
bestie d'un padron solo sarano unite assieme
et acosto una à l'altra saltem per mezo tratto
di mano essendo frà essi un capanello solo non
siano l'altre tenute à pena, eccetto si daessero
dano Placet.

XLiiij
Pastori che guardano o conoscano bestie che fano dano debbano dire il nome e le bestie

14 che Tutti li pastori, ò altre persone che guar-
dassero, ò conoscessero Bestie d'alcuna sorte che
facessero dano siano Tenuti à dirli il loro nome
et le bestie di chi sono sotto pena di Trenta soldi
per qualunque nò volesse revellare, et tal pastori
s'intendano sottoposti à tal pena si sarano d'età
oltre anni nove, et nò revellando incorrano loro
in la medema pena oltre la s. espressa. Placet.

XLV
Nessuno debba far simonia nel far

15 che nò sia lecito tanto all'ostriali quanto all'

huomini di Bevagna, ò altri forastieri habitati
in essa Terra comettere ò far comettere ò trattare
ò far trattare alcuna sorte di simonia, dando, offe-
rendo ò pigliando, ò pigliar facendo respettiuamente
parlando sotto pena, et alla pena a chi la faces-
se ò trattasse di scudi dieci d'oro, et ogn'uno
ne possa essere accusatore, et guadagni il quarto
di detta pena, et sarà il suo nome tenuto segreto
et quella persona che l'hauesse fatta con il detto
offitiale, et spontaneamente lo verrà ad accusare
et denontiare guadagni il quarto di detta
pena che sarà incorso l'offitiale che l'haurà
fatta et saralli perdonata la pena la
quale fosse incorso per hauer fatta detta
simonia, et similmente l'offitiale che accuserà
colui, che seco hà fatto simonia sia libero et
essento dalla pena predetta, et guadagni il

85

quarto della pena i la quale sarà incorso colui che l'hà fatta seco, et il medemo si desponda o ordina co' la medesima pena che nõ si possano componere, et gratiare alcune pene delli presẽti capti per alcuno offle, podestà, priori, ò altra persona mà si debbano integramẽte essigere o pagare secondo li presẽti capitoli ò chi perviene o oltre alla pena predetta caschi nella pena statuita. nel cap.o I vij del lib. iiij.o Placet. nobis tñ et successoribus gratiãdi facultate reservata,

xlvi

Simonie,

Itẽ ordinamo che s'alcuno darà notitia alli superiori che sarãno per il tempo di tale cose cioè simonie compositioni et gratie che si facessero, et chi il Podestà ò altro offitiale fusse negligẽte in essigere ò far essigere tal pene itegramẽte guadagnerà la metà delle dette pene, et sarà tenuto segreto, et havẽdo notitia di tal cose, et nõ accusando et dãdo notitia al superiore incorra lui i la medema pena. Placet,

xlvij Incammerare le Inquisitioni et Inventioni

Item che due volte la settimana l'officiale sia tenuto incamerare tutte l'inventioni et inquisitioni fatte per sino à quel di che incamerarà sotto pena d'uno scudo per volta che mancherà, et questo s'intenda caso che l'havesse fatte altrimente sia tenuto denontiare nõ haver fatta inventione alcuna, et in evento che si trovasse l'officiale haver fatta inventione, et nõ l'havesse incamerata, quando volesse fatte doppo alle nõ resolutione s'intenda dett'officiale essere incorso in pena di scudi tre per volta, et sia remosso dall'offitio à beneplacito di Signori consoli; et anco detti officiali debbano la domenica seguente approuare le loro inventione con le guardie. Placet.

xlviij Dove nõ parlasseno capitoli habbi luogo il statuto,

Item ove nõ parlasseno le presenti provesioni, et capitoli habbi luogo lo statuto et sua forma d'applicarsi la pena delli statuti; et habbino ancora luogo altri capitoli di danni dati. Placet.

xlix

Modo di dar licen
ze;

Jt ordinorno ch' alcuna persona nõ possi dar licẽza del suo segrã nõ facessi scriuere detta licenza i cancellaria, et quello che tal licenza farà scriuere sia tenuto esprimere sopra à che cosa intende dar là licenza del suo, et sopra à qllo haurà specificato da colui ch' haurà data licẽza nõ possi esser processato, ne condẽnato colui ch' haurà hauto licenza dalla corte, ne offitio nõ ostante alcuno statuto che parlassi i con. sopra dette licenze, et questo quãto à dãni cõ bestie, et nõ si possi allegare licenza per alcũ modo se nõ appare prima scritta come di sopra, ma quanto alli dãni perso nalmente nõ si poss' allegar licẽza se nõ ci sarà stato il padrone ò lauoratore presẽte ò alcuno di loro fameglia maggiore di

dodeci anni, et consetienti. Placet.

L 15 che s'alcun garzone ò famiglio d'alcuno darà daño di qual si voglia sorte sia tenuto tãto all'emenda quãto alla pena il padrone di detto famiglio, et detto padrone se nõ haverà dato cã di detto danno habbi da retenere tanto del suo salario quanto sia sodisfatto per pagar detta pena, et il medemo sia osservato nelli figliuoli di famiglia et i'altri che d'una famiglia habitano assieme. Placet.

Che il padrone sia tenuto per il garzone del danno,

Li 16 che non sia lecito far semita ò tragetta nel cãpo d'altri seminato à biadi, et legumi secõdo che de' Aque, et parla la Rubrica xª del quito libbro di dãni dati dello statuto di Bevagna sotto la pena per ciascuno, et ciascuna volta di soldi dua, et cõ bestie di soldi otto escetto ne cãpi oue c'è la servitù, et quãdo ancora nelle vie fusse

Non sia lecito far sarelta,

11v

fango, et nel tempo di stabbiare, uendemiare, ca-
reggiare il grano cō carruculę, et nel tempo di
cogre l'oliua i tal tempi p̄detti escettuati trauer-
sando, ò facendo trauetta, ò semita cāto perso-
nalmēte quanto con bestie per soma detti
seruigij nō si possi astrēgere à pagar pena
Placet.

Lij Itē che nessuna persona possi tagliare alcuna sorte d'arbo-
personalm.te nella bandita del monte
ri nella Bandita del monte del comune sotto pena di
scudi dua per uolta, et di scudi quattro quando ta-
glierà per legnare, et sia tenuto all'emenda del dop-
pio, et alli forastieri si dupplichino le pene. Placet.

Liij Itē per ouuiare all'innumerabbili danni si fanno senza
rispetto, et timore acciò più facilmente si uenga à
De il porre seciami della famiglia... nel denūtiare
ritrouare quello haueße dato il danno, et per questo
ciascuno habbi ad astenersi dal dar danno à bieni d'
altri, si ordina che nell'accuse q̃ denōtie si faranno

per l'auuenire si debba credere, & prestar piena fede al padrone ò lauoratore ò à ciascuno della lor fameglia maggior di quatordeci anni con lor Iuramento solo costādo però il dāno. Placet.

Liiij Itē che ciascuno offitiale, ò altra persona tāto publica quanto priuata di qual si uogli grado, ò stato maggior di quatordeci anni possino accusare ò denontiare cō il lor giuramēto & un testimonio degno di fede, et siali creduto pienamēte & tenuti segreti si uorrāno Placet.

che ogni persona maggiore di 14 anni possa accusar

LV. Itē che li padroni, lauoratori, et altre persone di qual si uogli grado & stato maggiori di quatordeci anni, quali hauessero notitia di coloro ò suoe bestie, che hauessero fatto il danno secondo li presenti capitoli debba & sia obligato à riuellare & denōtiare a

che ogni persona maggiore di 14 possa denuntiare chi harà fatto li danni

12 v.

Podestà che sarà per il tempo tra sei giorni almeno dal dì che n'haverà notitia, altrimente non denontiando ò reuellando incorra ipso iure nella medema pena. Placet.

LV. Item se saranno più persone c'habbino dato danno ò n'habbino hauto notitia quello che sarà il primo à reuellare, ò denontiare li compagni al detto podestà, sarà tenuto segreto, et assoluto, et libero da ogni pena Placet.

LVI. Item se si trouerà legitimamente che l'offitiali accusassino, ò denontiassino falsamente incorrano in pena di cinque scudi per ciascuno, et ciascuna uolta da applicarsi il terzo alla corte il terzo all'essequtore, et l'altro all'accusatore, et accusandosi un offitiale dal'altro oste ò guardia guadagni detta terza parte, et l'accusatore sia assoluto

a liberato da ogni pena che fussi incorso, et s'altra persona di qual si voglia grado, ò stato accusasse, ò denotiasse falsamente come di sopra tale accusatore ò denontiatore ìcorra ipso fatto nella pena triplicata nella quale fusse icorso l'accusato oltre l'altre pene ordinarie, et nella refettione di danni spese, a iteresse dell'accusati, ò denontiati, alliquali souradetti dani, spese, et iteresse ancora oltre la sdetta pena di cique li sdett offli sano tenuti. Placet.

I viij It che quelli darano dano, ò ne haurano notitia possino essere accusati ò denontiati frà un anno dal di che sarà fatto il dano. Placet.

I ix It ch'il Podestà sia obligato cò ogni sua opra et industria diligentemète, et cò effetto procedere, osseruare, et esseguire quato se còtiene

ne presenti capli altrimēte incorra detto Po-
destà nella medema pena da compensarsi nel
suo salario oltre l'altre pene espresse nelli
pnti capli. Placet.

LX Iq che nessuna persona maggior di diec'anni possi
portar forcina atta à cogliere uua ò altri frutti
sotto pena di cin. soldi. Placet.

LXI Iq che trouandosi da un porco in sù quale s'alleua
per casa à dar dāno per tutto il territorio di
Beuagna cada i pena ciascuno porco, et per ciascu-
na uolta di grossi cinque, eccettuando il detto
porco che s'alleua per casa quale facēdo dāno
icorra i pena secōdo la despositione del cap. che
parla della Bestia grossa, doue s'intende il
porco di dua mesi esser tenuto alla pena. Placet.

Lxij It. se l'offitiali del d.d. saranno negligenti, ouero il
magiorente sarà negligente à essequire l'emẽda
de' danni all'hora il dãnificato possi le sopradette
emende far essequire dall'off.le de podestà à suo
bene placido. Placet.

Lxiij It. ch'il Podestà della Terra di Beuagna possi
cõ quelle persone che per pouertà non poteranno
pagar pena, et hauranno fatto un dãno ĩ poco
notabile conuertir la pena pecuniaria ĩ corpo
rale ad arbitrio suo considerata la qualità del
dãno, et della persona. Placet.

Lxiiij It. che dett. officiale ò magiorẽte sia tenuto tene
re dua offitiali campestri à far l'inuētioni li qua
li nõ possino accusare, se nõ con le guardie
dà deputarseli per i mag.ci S.ri consoli per il
tempo d'un mese, ò meno ad arbitrio di lor

144

LXV. Ite ogni volta che per li mag.ci S.S.ri Consoli sarà fatta la rechiesta di detti duoi off.li et non venendoli, detto maggiorente cada i pena di dua fiorini per ciascuno & ciascuna volta da aplicarsi alla città di Bevagna. Placet.

LXVI. Ite li mag.ci S.S.ri Consoli per il tempo che saranno siano tenuti eleggere li Stimatori, et quelli che pretenderanno havere hauto dano debbano chiamare uno delli Stimatori à suo Beneplacido et Stimar detto dano. Placet.

LXVII. Ite che il maggiorente finit'il suo off.o & anno sia tenuto stare à sindicato al solito, et comici in Giorno di sabbato dando in pricipio del sindicato tutti li suoi libbri i mano di sindici et fenito il sindicato detti libri si debbano mettere in cancellaria ad effetto che valeano

volesse veder le suoe stime possi vederle, et detto
magiorente debba cavare, ò haver cavato i notula
tutti li debitori che li devono giustamẽte, et con
frontarsi cõ li libbri originali, quali poi da de
bitori habbin tempo dua mesi soli detto maggior
entẽ, et offli à rescuotere le loro invẽtioni, finito
il detto suo offo. Placet.

Lxviij Itẽ che li ss. Consoli siano et esser debbano giudici
competenti dell'appellatione nelle cause del
dett' offó di danni dati di conoscerlé decidérlé
terminarle et sententiarle sõmariamẽte de plano
sine strepitu et figura Iuditij, sola facti
veritate inspecta. Placet.

Lxix Itẽ che nell'esattione dell'invẽtioni del detto
suo offitio nõ possi adoprar altro ch'un
Balio deputato dalli dett. ss. Consoli ovvero
adoprar la corte ordinaria del podestà
et li pegni nõ si possin vedere se nõ saran

passat'otto giorni, et nel pigliar detti pegni sia tenuto il maggiorente, et suoi offli scrivere il nome del padrone, il pegno, il di, il mese, et l'anno. Placet.

Lxx Itẽ che detto maggiorente sia tenuto pagare tutti li danni che per il tempo li suoi offli darãno alli padroni delle poss.ni oltre all'emẽda, la pena sia dupplicata secondo i capli de sopo nẽti, et tal casi da applicarsi per metà qualm.te alla coità predetta, et u' gualto al cancelliero al quale sia lecito far fare totale essegutione Placet.

Lxxi Itẽ Incamerando l'inventioni detto maggiorẽte, o suoi offli debbano portare il proprio libro originale d'esso proprio offle cõfrontãdolo cõ la copia che lascerà in cane.ria altrim.te l'inventioni siano nulle. Placet.

LXXV It. che tutti quelli che sono habitanti nella terra di Bevagna da venticinque anni inanzi non possino per l'avvenire far legna ne beni del com. di Bevagna sotto pena d'un fiorino per qualunque persona et qualunque volta, eccetto li fornari quali possino tagliare ne luoghi concessi alli Bevanat.; ma non possin però tagliare cerque et cerquigliuole sotto pena di otto bologni per cerqua da applicarsi come è solito Placet

LXXVI It. che nessuna persona di qual si voglia grado et conditione per l'avvenire habbi ardire tagliare o potare l'arbori delle castagne et piantoni ne beni del comune sotto la pena di dua scudi oltre alla pena statutaria per qualunque arbore et qualunque volta, et si possi procedere per inquisitione inventione, et accusa Placet

16v

R.me Dne Placeat V. R. D. ad humiles preces devotissimorũ oratorũ cõsulum et coitatis Vetustę Mevaniae suprascripta capla acceptare, confirmare, et approbare, ac mandare omnibus, et singulis Potestatibus et offlibus dictæ Terræ presentibus et pro tempore exntib, et alijs officialibus et particularibus quibuscũq, q ea observẽt, et observari faciant et mandent sub penis de quibus in eis et applicañ' quibuscũq in contrariũ facienς non obstan. quibus placeat auctoritate qua fungit' derogare, et petita oratoribus concedere de dono et grã spli

Capitula supradicta confirmamus & approbamus ac inviolabiliter observari volumus & mandamus sicut in fine cuiuslibet rescriptũ apparet nõ obstantibus contrarijs: ita tñ ut Potestas pro tempore solum debeat florenos sex quolibet mese ex introitibus dicti Officij ultra salarium ordinarium

H. Nuc. Vicel.

Dat. Perusiae die xxvi. Septembris 1561

Franc. Cardal.

L.° p.l crim. fol. 151

171

Capli aggionti per i mag.ci SS.li Consoli et huomini
soura ciò eletti

Et prima che la com.tà sia tenuta, et debba dare à dett'offli
dua guardie il giorno naturale, cioè dì, et notte seguẽti
alle quale siano obligate un'huomo per fuoco escettuate
vedoue che nõ possedessero per cinquãta libre di catasto
quale non sian tenute à dette guardie, et nõ altri qual
huomini, et guardie debbano esser maggiore di età ãni
alli quali s'habbi à notificare il giorno avãti almeno,
che li toccherà andare cõ l'offitiale, et sia obligato ad
obedire, et caso che nõ andasse cõ dett'offitiali incorra
i pena ipso facto d'un fiorino da applicarsi à esto
offlé, et in detto caso l'offlé possi prouedere d'un'altra
guardia approuata dalli SS.ri Consoli che per il tempo
resederãno Placet, possit in dca parte remitti p Consules
Mercantie

It. Che à dette guardie sia tenuto il lauoratore di qual si
uogli terreno di forastieri alle spese del padrone
di detto terreno, et similmẽte li forastieri che fa-
cessino il lor terreno alle lor mani siano tenuti à
dette guardie, et à dette spese, et che li forastieri

che lauorassino il lor terreno alle lor mani, et fos-
sino assenti dalla terra et terr.o di Beuagna li ss.
Consoli possin deputare le guardie per essi à spese
d'essi forastieri, et quelli alli quali sarà comãdata
la guardia per legittima causa nò potessino à dare
possino deputare, et mandare un altro il luogo loro
à loro spese, ò li ss. cosoli che resideranno per il tẽpo
Placet mō possideat in dcō terr.o per libras uiginti quinque

15 che la notte s'intenda dal suono della campana del-
la chiesa di S. Ang.lo dell'aue maria la sera insino
al suono dell'aue maria della mattina Placet.

16 che tutte le licẽze s'habbino à renouare, et non
li fugga tempo, et le passate sian nulle, et nessuno
possi dar licẽza personale secondo li capli Placet

17 che detti offli nò possino procedere soura le pene
delle fosse, mà solo soura li capli confirmati, et quelli
additionati statuti; et nò altri capli Placet

18v

It. che detti officiali nõ possino procedere con l'animali che pascessino ne' monti, cioè Buoui, caualli, et asini excetto nelle parte integramẽte, et à fatto tagliate insino à un ãno doppo che saranno tagliate nelle qual parti, et per dett'ãno trouandosi dette Bestie à pascere siano tenute alla pena d'un carlino per Bestia grossa. Placet

It. che nõ si possi procedere circa le Bestie che non portassino il campanello. Placet,

al tempo dell'una parte della mattina Placet

It. che li Testimonij citati ad essaminare nell'inquisitioni habbino a comparire in termine di tre giorni doppo che saran citati; et nõ comparendo habbi due altri giorni dal dì c'hauranno la requisito (?) termini a comparire, et non comparendo i detti Testimonij sia tenuto alla pena d'un grosso per Testim.º da applicarsi à esso officiale ipso facto. Placet

It. che s'alcun Testimonio sarà essaminato sopra l'inquisitione, et si trouerà nõ hauer detto la verità sopra

di quello sarà dimandato caschi in pena di un fio-
rino da applicarsi à esso offitiale Placet

Item che volendo detti offitiale accrescere il terzo offitiale
il possi solo accrescere per li mesi di maggio, Giugio,
luglio, Agosto, et settembre, et la comunità sia te-
nuta aggiongerli la terza guardia, Placet

Item che il capitulo che parla delle simonie s'itenda
esser vera quando detta simonia si prouerà per
un testimonio degno di fede oltre l'accusatore
Placet

Dignetur E. V. B.^{ma} C. ad humiles preces deuotissimorum omnium
consulum, et comunitatis Vetustae Maceratae suprascripta
additionalia capitula acceptare confirmare, et approbare
ac ut supra mandare omnibus, et singulis Potestatibus, et offitialibus
dictae Terrae, praesentibus et pro tempore existentibus et alijs particu-
laribus personis ut ea obseruent et obseruari mandent
sub poenis de quibus in eis applicandis et quibuscumque in
contrarium facientibus non obstantibus quibus placeat au[ct]e
qua fungitur derogare, et petitis omnibus concedere de
dono et gratia speciali

Concedimus et confirmamus ut supra
H. Nuc. Vicel.

93v

Dat. Perusię die xxvi 8bris 1561

Franc.s Oricellar.

lem
m
i.
6
[illegible]
per
lai dall
[illegible]

INS. A/1r

Marianus Carrus mag.ci D. Stephani salvi i' Terra
Mevan. locumten. pro Ill.mo a R.mo D. Card: de Medicis 3 Aud.
dicte Terre Perpetuo Gubernatore

Vobis omnibus et singulis infrascriptis, et cui vel quibus presentes nre pntate fuerint
salm. Noveritis qualiter sub die decima sexta mensis octobris anni
MD lxiij per homines deputatos ex ordine consilij generalis Veteris
Mevanie unà cum eiusdem Terre mag.cis Dnis Consulibus auctoritate eisdem
à dicto consilio concessa fuit facta quedam bandita contra dd. cum
bestijs pasculando in locis infrascriptis ad maiorem urm intelli-
gentiam vulgariter descriptis.
La predetta bandita s'intenda cominciando per la strada d'Arignano
che va per il campo della felce tirando verso la cima del monte, et q.to
pende sempre per la strada insino alla puglia, et cominciando per
la puglia ritornando in su verso la Montagna, et partendosi della
puglia insino alle confine di Gualdo, et detta bandita s'intenda
venerdì insino alle confine di Gualdo. It. recominciando dalla
strada d'Arignano, calando in giù verso il la terra puglia
la strada Romana, che va verso S. Giovanni intrando nel
ne insino alle confine di Gualdo, comprendendo nella detta
detta quello; chiesa della coltà, et hora è de particulari
It. et detta bandita s'intenda cominciare il primo giorno di No-
vembre 1563, et da durare per tre anni, et quel più, o meno

che piacerà alli sig.ri Consoli, che per i tempi saranno, à huomini à ciò
deputati

Item che in detta bandita fatta, e designata come di sopra durante detto tempo
non sia lecito ad alcuna persona, tanto Terriera, quanto forastiera
et sia di qual grado si voglia possi far pascolare alcuna sorte di bestiami
quadrupedi nella detta bandita senza espressa licenza de mag.ci sig.ri Consoli
che saranno per il tempo, d'haverci in scriptis per mano del loro Cancell.ro
che per il tempo sarà, dechiarando che detto bolettino agli huomini di Be-
vagna, et suo Territorio s'habbi a dare e concedere senza premio alcuno
sotto pena, e alla pena e alla pena per ciascuna bestia grossa, che ci
sarà trovata di tre giulij per bestia, et tre b. pec. s'intendano per una
grossa da applicarsi come l'altre pene de danni dati; et cum alijs ordi-
nibus, conditionibus capitulis etc. factis per supradictos homines a gnali
consilio Vecasse Mevanie, auctoritatem habentes prout ex libro reforma-
tionum etc. Ricav.to manu infrascripti not. a Canc. ad quem etc. et quae
per publicum praeconem dicte Terre, supradicta ord. et alia praeconizza-
ta fuerint per loca solita et consueta eiusdem Terre, nihil ad omnem bonum
finem, et effectum, et ne de praedictis aliquam ignorantiam allegare
valeant, Nobis rebus infrascriptis per quem etc. bajulum praedicta
Inermarii volum. In quorum fidem etc. Capellina die xxxj octo-
bris MDCLXIJ. s. et presentis con conditione ac non derogan. alijs capitulis etc.; a praesenti
Capto Ly

Ptet. -
Pertuat. -

Nicol. not. a Canc. etc.

Defensoribus Castri Gualdi Captaneorum

Sindicis, seu massarijs Castri Putei comitat. Tudert.

Die 24 octobris 1563

Cristophorus Vaccarius publicus cois, et hominum Terre Mevanie bayulus retulit mihi Nicolao lucangelo canc.º supradicta die se contulisse ad castrum Gualdi Captaneorum, et castrum Putei, et ad instantiam Consulum et sindici eorum cois et pro parte supradicti mag.ci D. Stephani Mariani Vari Auditoris pl.i quesisse supradictam intimationem supradictis defensoribus castri Gualdi Captaneorum, et sindicis, seu massarijs castri putei, et eisdem dictam intimationem dimisisse ad effectum quod volens copiam exibere potuisset et ita exdi fecisse supradictus Cristoforus retulit, et alia fecisse, et dixisse et habuit in mandatis, et ut postulabatur etc.

Nicol.s Canc.s